

N. 190/2023 PU

**Tribunale di Verona**  
**Seconda Sezione Civile**

---

Riunito in camera di consiglio in persona di

**Dott. Monica Attanasio** - presidente -

**Dott. Pier Paolo Lanni** - giudice -

**Dott. Luigi Pagliuca** - giudice rel -

vista la domanda di concordato preventivo presentata

visto il provvedimento del Giudice delegato all'istruttoria in data 7.7.23

vista la memoria integrativa di parte ricorrente in data 17.7.23

esaminati il piano, la proposta e le attestazioni come da ultimo integrati, nonché la documentazione allegata

**OSSERVA**

La proposta concordataria presentata è in continuità diretta pura e, allo stato, non sono previsti apporti esterni di finanza a fondo perduto da parte dei soci o di terzi.

Essenziale, ai fini della fattibilità della proposta, risulta essere quindi l'effettiva possibilità di acquisire, nell'arco di piano quinquennale, i flussi prospettati nel piano stimati in euro 3.035.522,07 e che dovrebbero derivare dalla prosecuzione dell'attività caratteristica, dall'incasso dei crediti e dalla dismissione dei beni attualmente in magazzino.

Come già evidenziato nel provvedimento del 7.7.23 l'andamento storico della società in tempi recenti – e soprattutto nell'ultimo anno – non è coerente con i risultati prospettati che, in breve periodo, dovrebbero portare ad un recupero significativo della marginalità nell'esercizio dell'attività caratteristica, all'incasso di ingenti crediti senza che sia stata neppure avviata in sede stragiudiziale la relativa attività di recupero ed alla vendita dei

beni in magazzino necessitanti anche di lavorazioni aggiuntive per essere immessi sul mercato.

I chiarimenti forniti dalla ricorrente con la memoria del 17.7.23 e le modifiche operate non sembrano tali da dipanare i dubbi circa la fattibilità del piano sollevati col provvedimento del 7.7.23, atteso che – sostanzialmente – ci si è limitati a differire di poco i tempi stimati per la realizzazione di alcune poste (restituzione delle somme versate dai clienti alle banche anticipatarie, dopo il deposito del ricorso ex art 44 CCII; incasso dal debitore S-Trading) e ad assumere un miglioramento solo progressivo dei tempi di incasso, senza che siano state maggiormente chiarite le ragioni per cui i risultati economici prospettati potranno essere verosimilmente conseguiti.

Anche il prospettato incasso, a breve, dell'importo di euro 314.000,00 circa che le banche che avevano anticipato crediti del ricorso terzi hanno incassato dopo la domanda prenotativa ex art. 44 CCII non può dirsi certo, alla luce della nuova disciplina dei contratti pendenti ed in particolare del disposto dell'art. 97, c. 14 CCII, che legittima la banca a riscuotere e trattenere le somme corrisposte da terzi sino al momento previsto dalla norma.

In ogni caso, poiché le valutazioni e considerazioni in punto di fattibilità del piano industriale in continuità sotteso alla proposta richiedono il possesso di conoscenze e nozioni proprie della scienza aziendalistica che il Tribunale non possiede autonomamente nella misura nella fattispecie necessaria, è senz'altro opportuno procedere immediatamente alla nomina del Commissario giudiziale, onde acquisire il suo motivato parere ai sensi dell'art. 47 CCII, prima di statuire definitivamente in ordine alla ammissione della proposta concordataria. E quale commissario appare senz'altro opportuno nominare il dott. Giulio Gastaldello, che ha già ricoperto il medesimo ruolo nel corso del procedimento ex art 44 CCII.

Sin d'ora, tuttavia, il Collegio evidenzia le seguenti ulteriori criticità a cui dovrà essere posto rimedio da parte della ricorrente:

- a) Come già evidenziato, dovrà essere chiarito (specificando anche quale sia la tipologia, la natura e lo specifico contenuto dei rapporti di anticipazione in essere con le banche) se effettivamente – tenuto conto della nuova speciale disciplina di cui all'art 97, c. 14 CCII - la ricorrente abbia titolo per poter pretendere la restituzione della somma di euro 314.000,00 circa che le banche hanno incassato dopo il deposito del ricorso ex art 44 CCII;
- b) Nella determinazione di quanto ricavabile nell'alternativo scenario liquidatorio (e, quindi, del valore di liquidazione, rilevate per determinare il limite della falcidia dei

creditori privilegiati ai sensi dell'art. 84, c. 5 CCII e il limite della distribuzione secondo la regola dell'*absolute priority rule* ai sensi dell'art. 84, c. 6 CCII) l'attestatore non ha adeguatamente motivato in ordine alla possibilità di esercitare azioni di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore

Invero, ul punto si è limitato a far proprie le valutazioni (nel senso dell'assenza di responsabilità) espresse da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, senza una autonoma e critica valutazione della sussistenza dei relativi presupposti, anche ricorrendo eventualmente al parere di un legale di propria fiducia. E la rigorosa verifica sul punto è quanto mai necessaria, considerato il fatto che – come verificato dallo stesso attestatore – è soggetto capiente sotto il profilo patrimoniale;

- c) La ricorrente non ha distribuito il valore di liquidazione nel rispetto della disciplina di cui all'art. 84, c. 6 CCII. Invero, come chiaramente evincibile dallo specchio riassuntivo di pagina 6 della memoria integrativa del 17.7.23, l'importo distribuito nel rispetto dell'ordine assoluto dei privilegi non corrisponde al valore di liquidazione di euro 2.100.560,37 attualmente stimato, bensì al minor importo di euro 1.924,120,37 (a cui si giunge tenendo scorrettamente conto delle maggiori spese della procedura concordataria). Con il risultato finale che ai creditori privilegiati MCC, Simest e fondo di garanzia, a cui dovrebbe essere corrisposto un importo pari ad euro 1.297.754,79 (considerando il valore di liquidazione), viene corrisposto il minor importo di euro 1.221.314,79, con conseguente degrado al chirografo (e trattamento secondo la diversa regola della *relative priority rule*) di un maggior importo (euro 185.157,08) rispetto a quello corretto (euro 108.717,08). Sul punto la proposta dovrà essere quindi necessariamente modificata;
- d) Nell'attuale proposta i compensi dei professionisti che assistono la ricorrente (advisors, attestatore, stimatore) sono considerati prededucibili al 100%, mentre tale prededuzione, ai sensi dell'art. 6, lett. c CCII, spetta solo nella misura del 75% (subordinatamente all'ammissione al concordato). La proposta dovrà quindi essere modificata, attribuendo a tali compensi la corretta qualificazione;
- e) In caso di finale omologa della proposta, per effetto della falcidia concordataria, la quota di partecipazione al capitale della società di pertinenza dei soci, attualmente di valore nullo (posto che la ricorrente presenta patrimonio netto negativo), riacquisirebbe evidentemente un valore economico positivo, direttamente proporzionale all'entità del capitale come ricostituito.

L'attuale piano, inoltre, non prevede l'apporto di finanza esterna da parte dei soci. Pertanto, tenuto conto del disposto dell'art. 120 quater, c. 2 CCII, deve ritenersi che l'attuale piano preveda che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla domanda.

In tale scenario, in caso di dissenso anche di una sola classe rispetto alla proposta, la stessa (giusto il disposto dell'art. 120 quater, c. 1 CCII) potrebbe comunque essere omologata solo se - attribuendo idealmente il valore positivo delle quote di patrimonio dei soci (quale risultante a seguito della omologa, per effetto della falcidia concordataria) alle classi di creditori di pari grado o inferiori a quella (o quelle) dissenziente - il trattamento riservato a tale ultima classe (ossia a quella dissenziente) permarrrebbe comunque (nonostante il *surplus* attribuito alle suddette classi di grado pari o inferiore) altrettanto favorevole rispetto a quello previsto per le classi di pari rango e più favorevole di quello previsto per le classi di rango inferiore.

Ricorrendo tali presupposti, infatti, sarebbe economicamente indifferente, per la classe dissenziente, il fatto che il piano abbia consentito ai soci di avvantaggiarsi della ristrutturazione (possibile grazie al sacrificio dei creditori che patiscono la falcidia), senza che tale vantaggio sia riversato a favore del ceto creditorio.

E di conseguenza, stante tale indifferenza, si giustificerebbe comunque l'omologa del concordato, pur in presenza del predetto vantaggio economico dei soci (mentre, al contrario, se la suddetta prova di resistenza dovesse comportare un esito economicamente svantaggioso per il dissenziente, il vantaggio economico per i soci non potrebbe allora giustificarsi e, conseguentemente, il concordato non potrebbe essere omologato).

Tale interpretazione della norma (ed in particolare del criterio secondo il quale va operata la prova di resistenza) si impone, ad avviso del Collegio, in considerazione del tenore dell'art. 120 quater, c. 2 CCII, laddove stabilisce che non vi può essere valore di ristrutturazione riservato ai soci se questi mettono a disposizione dei creditori proprie risorse a fondo perduto (o con diritto di restituzione postergato) e nei limiti dell'entità di tale apporto (se inferiore al valore della partecipazione, quale risultante all'esito della ristrutturazione).

Infatti, posto che (come evincibile anche dal disposto dell'art. 84, c. 4 CCII) la finanza terza è distribuibile liberamente (quindi senza il rispetto dell'ordine delle prelazioni, neppure in modo attenuato secondo il criterio della *relative priority rule*) e potrebbe quindi essere destinata alla soddisfazione (addirittura integrale) dei creditori di grado più basso ed addirittura di rango chirografario, senza che i

creditori di grado superiore soddisfatti in minor misura possano eccepire alcunché, è logico che per effettuare la suddetta prova di resistenza (e verificare quindi se il vantaggio che i soci si riservano è in ogni caso indifferente per il dissenziente) il suddetto valore di ristrutturazione sia idealmente attribuito ai creditori di rango pari o inferiore a quello proprio del dissenziente, verificando rispetto a tale ipotesi se vi sia per lui pregiudizio.

La mancata distribuzione a favore dei creditori del vantaggio economico conseguente alla ristrutturazione (per effetto della falcidia) implica, quindi, il rischio che in caso di dissenso anche di una sola classe il concordato non possa essere omologato, senza che a quel punto alla debitrice possa essere consentito porre rimedio, atteso che – ai sensi dell’art. 90, c. 8 CCII – la proposta può essere modificata solo prima dell’inizio delle votazioni.

Tenuto conto del disposto dell’art 120quater, c. 2 CCII tale rischio di mancata omologa non si presenterebbe nel caso in cui i soci dovessero decidere di mettere sin da subito a disposizione finanzia terza di entità almeno corrispondente al valore che le loro partecipazioni acquisiranno per effetto dell’omologa. In tal caso, infatti, il piano non prevederebbe più la riserva del valore di ristrutturazione ai soci e, pertanto, la preclusione all’omologa prevista dall’art 120quater, c. 1 CCII non potrebbe operare.

Si rappresenta quindi alla ricorrente il rischio di mancata omologa di cui sopra e la si invita a sollecitare i soci a mettere a disposizione sin da subito finanzia esterna (anche subordinatamente all’omologa definitiva del concordato), al fine di evitare tale rischio (e, più in generale, al fine di meglio garantire la fattibilità del piano).

Infine, allo scopo di attribuire al Commissario ed al Tribunale maggiori elementi di valutazione, considerato che il business plan è stato elaborato a partire dal 1.6.23, appare opportuno conservare in capo alla ricorrente gli obblighi di informativa già disposti con il decreto con il quale era stato originariamente assegnato il termine ex art. 44 CCII. La prima relazione (nella quale dovrà essere esposto il risultato dell’esercizio relativo ai mesi di giugno e luglio 2023) dovrà essere inoltrata al Commissario entro il 4.8.2023 e quest’ultimo la produrrà poi in allegato al parere che dovrà rendere entro il termine appresso assegnato. Il risultato dell’esercizio relativo al mese di agosto 2023 sarà invece illustrato dalla ricorrente nella memoria che dovrà depositare in replica alle osservazioni mosse con il presente provvedimento e a quelle che saranno evidenziate dal Commissario nel suo parere

**PQM**

- 1) Nomina quale Commissario
- 2) Conferma a carico della ricorrente gli obblighi informativi già disposti nel procedimento ex art 44 CCII con decreto in data 24.2.2023. La prima relazione (relativa ai mesi di giugno e luglio 2023) dovrà essere inviata al Commissario **entro il 4.8.23**, che la allegherà poi al proprio parere. La relazione relativa al mese di agosto 2023 sarà invece svolta dalla ricorrente nell'ambito della memoria che dovrà depositare entro il termine di cui al punto 4);
- 3) Assegna al Commissario termine **sino al 11.8.2023** per rendere il proprio motivato parere sulla proposta di concordato;
- 4) Assegna alla ricorrente termine **sino al 4.9.2023** per il deposito di memoria con la quale prendere posizione sulle criticità segnalate con il presente provvedimento e sulle ulteriori che dovessero essere evidenziate dal Commissario nel proprio parere, provvedendo altresì al deposito della documentazione e delle integrazioni di attestazione che dovessero rendersi necessarie, nonché apportando al piano e alla proposta le modifiche conseguenti;
- 5) Riserva, all'esito, la decisione in ordine alla richiesta della ricorrente di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

**Si comunichi alla ricorrente e**

Verona, 21/7/2023

**La Presidente  
dott. Monica Attanasio**